



23° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA Quadriennio 2017/2021

Il giorno 17 del mese di Giugno 2019, presso la sede di Via Famiglia Palmieri n. 26 a Macerata, si riunisce il Consiglio dell'Ordine.

MEMBRI CONSIGLIO	CARICA	Presente	Assente
PAULINI Maurizio	Presidente	X	
TIBALDI Stefania	Vice Presidente	X	
BRACHETTI David	Vice Presidente	X	
BIANCUCCI Silvano	Segretario	X	
TERZI Martina	Tesoriere (cons. iunior)	X	
BRODOLINI Mario-Francesco	Consigliere	X	
GOBBI Nicola	Consigliere	X	
GOVERNATORI Giorgio	Consigliere	X	
MATTIONI Romualdo	Consigliere	X	
PAOLUCCI Corrado	Consigliere	X	
SMERALDINI Fabio	Consigliere	X	
Totale		11	

Presiede la riunione il Presidente Ing. Maurizio Paulini, verbalizza il Segretario Ing. Silvano Biancucci; si constata il numero legale dei consiglieri presenti e pertanto l'assemblea inizia alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Resoconto sul Gruppo di Lavoro Cratere Centro Italia ed iniziativa Unesco a Fabriano il 15/06/19
3. Valutazione proposte di lavoro delle Commissioni con riferimento in particolare alle novità introdotte dal decreto "Sblocca Cantieri"
4. Sito web: resoconto a fronte del confronto con l'attuale provider
5. Affidamento parere legale in merito al regime giuridico cui è soggetto l'Ordine in materia contabile e finanziaria
6. Bando per frequenza volontaria ai fini di assistenza alle attività di segreteria
7. Resoconto sulla formazione degli iscritti
8. Confronto, valutazioni e proposte sull'attività dell'Ordine a metà mandato
9. Prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità
10. Nuove iscrizioni, dimissioni, cancellazioni, visto parcelle, varie ed eventuali

Si procede alla lettura del verbale della precedente seduta del Consiglio che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente riferisce sul convegno svoltosi a Camerino nell'ambito delle iniziative UNESCO. Si è parlato delle ordinanze commissariali appena emesse, dell'approvazione definitiva del DURC di congruità e della revoca l'ordinanza n. 58 che conteneva l'aggiornamento del prezzario approvato con l'ordinanza 7. Il direttore dell'USR Spuri nel suo intervento dice che con i progetti depositati finora i professionisti dovrebbero incassare 100 milioni di Euro di parcelle; si intuisce da ciò quanto le professioni siano in difficoltà e che sia opportuno avere degli anticipi per le prestazioni professionali. Durante un intervento telefonico il commissario ha detto che sta lavorando sull'ordinanza per le chiese. Manca ancora l'ordinanza di attuazione delle norma che riconosce l'anticipo del 50% ai professionisti, con il CNI si valuta l'opportunità di un ricorso per ottenerne l'applicazione .

Decreto "sblocca cantieri": il Presidente del CNI chiede di fare delle considerazioni, anche con le commissioni degli Ordini territoriali, riguardo questo decreto per cercare di capire se esso effettivamente riesca a conseguire gli obiettivi prefissati. Ad oggi non risulta ancora disponibile il testo definitivo, che sembra sia stato modificato dalla legge di conversione. Si dà quindi mandato ai coordinatori delle commissioni (Giovani, Strutture, LL. PP., Urbanistica, Sisma) di attivarle per esprimere dei pareri sul testo.

Dall'esame dei preventivi proposti dall'attuale provider, si decide di migrare il sito dell'ordine su un server a costi inferiori. Si dà inoltre mandato ai consiglieri di esplorare la possibilità di avviare una collaborazione con l'università per la realizzazione del nuovo sito dell'Ordine.

Sono stati richiesti alcuni preventivi per la stesura di un parere legale relativo al regime giuridico cui è soggetto l'Ordine in materia contabile e finanziaria. Confrontati i due preventivi pervenuti, si decide affidare la redazione del parere all'Avv. Fabio Pistarelli di Macerata.

Si discute della possibilità di avere dei volontari che collaborino con l'Ordine per lo svolgimento delle attività di segreteria. Si dà mandato al Presidente e al Segretario di preparare il relativo bando che potrebbe essere pubblicato per settembre.

Viene posto in discussione il tema della formazione degli iscritti. Si ritiene utile un corso relativo all'introduzione del DURC di congruità, anche se comunque occorre attendere l'uscita dell'ordinanza relativa. Viene esaminata la proposta di inviare una mail agli iscritti agli elenchi dei tecnici competenti in acustica relativamente agli adempimenti richiesti per rimanere iscritti in tali elenchi. Si approva dopo aver rivisto il testo della proposta che contiene alcune imprecisioni.

L'attuale Consiglio è giunto a metà del proprio mandato istituzionale. Dopo ampia discussione si decide di confermare gli incarichi dei consiglieri.

Il dipendente Ing. Mercanti chiede l'autorizzazione per una collaborazione con un altro Ordine professionale che ne richiede le prestazioni: si concede.

Capita a volte che i corsi e i seminari di formazione vengono tenuti da nostri iscritti come docenti. Si decide che a questi colleghi, a titolo di rimborso spese venga, effettuata una ricarica della Tessera cultura di 80 € per ogni ora di corso.

Il Comune di Matelica richiede una cinquina di nomi per una commissione di esame di un concorso di progettazione: si decide di fornire i nominativi effettuando il sorteggio dagli elenchi a suo tempo costituiti.

L'ing. Brodolini illustra il caso appena trattato dalla Commissione Pareri relativo alla richiesta dell'ing. Guido Evangelisti di chiarimenti su una sua parcella vistata nel 2007 da questo Ordine.

L'ing. Brodolini fa presente quanto segue:

La parcella di che trattasi fa parte di un contenzioso, oggi in secondo grado di giudizio, e sulla congruità di tale parcella è stato chiamato ad esprimersi il C.T.U. ing. Gianfranco Botticelli (Ordine di Ascoli Piceno).

Nel contenzioso si trattava, tra l'altro, come riferisce il C.T.U. di un progetto di un centro commerciale "in zona classificata nel PL32" del Comune di Macerata zona classificata come "area destinata a verde pubblico attrezzato", probabilmente "nel tentativo di ottenere urbanisticamente il cambio d'uso dell'area, per poter permettere la realizzazione del centro commerciale."

Data l'assenza di una convenzione, il compenso, come indica il C.T.U., deve essere "determinato in base alla legge 143 del 2.3.1949 vigente all'epoca."

Stranamente però il C.T.U. provvedeva, nella relazione tecnica preliminare, al calcolo del compenso con un foglio elettronico basato sul D.M. del 4.4.2001 (in G.U. n. 96 del 26.4.2001), come se il committente fosse un Ente pubblico o assimilabile, e non l'Immobiliare Casette Verdini s.r.l. che evidentemente è committente privato, valutando la parcella con la categoria di lavori Ig (Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche), a fronte della parcella vistata dall'Ordine di Macerata realmente in base alla legge 143 del 2.3.1949 vigente all'epoca, progetto architettonico in categoria Ic, con raddoppio delle aliquote come da art. 21 della citata Legge 143/49 per la presenza di un numero di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.

Il C.T.P. dell'ing. Guido Evangelisti, nelle sue osservazioni alla relazione preliminare, faceva notare, tra le varie anomalie, anche queste divergenze, reindirizzando il C.T.U. al compenso determinato in base alla legge 143 del 2.3.1949 vigente all'epoca (committenza privata, pertanto nello specifico il Decreto Ministeriale del 4.4.2001 non è applicabile e le divergenze in termini numerici sono notevoli), sulla base del progetto architettonico in categoria Ic (non un progetto strutturale in categoria Ig, con speciale calcolo antisismico), come da parcella vistata dall'Ordine competente.

Nella Relazione Tecnica Definitiva e Conclusioni Generali del 14.5.2019 redatta dal C.T.U. ing. Gianfranco Botticelli relativa al contenzioso N.R.G. 1216/2013 però l'ing. Botticelli, nel merito confermava quanto esposto nella perizia preliminare.

L'ing. Evangelisti, disorientato da tale atteggiamento, poneva allora all'Ordine di Macerata dei quesiti circa le divergenze emerse, allegando le relazioni del C.T.U. e del C.T.P. chiedendo lumi circa il corretto opinamento di detta parcella.

La Commissione Parcelle dell'epoca, di cui faceva parte anche l'ing. Brodolini, vista la corposa documentazione allegata, ritenne regolare la parcella di cui si chiedeva il visto, e l'attuale Commissione Pareri ha confermato in toto la correttezza del visto parcella apposto all'epoca sulla parcella dall'ing. Guido Evangelisti, come da verbale in data odierna (committente è l'Immobiliare Casette Verdini s.r.l. che evidentemente è committente privato, pertanto nello specifico il Decreto Ministeriale del 4.4.2001 non era applicabile; inoltre classe e categoria dell'opera non può essere la Ig, essendo stati presentati a corredo della parcella disegni architettonici - categoria Ic attribuita dall'ing. Evangelisti, e confermata dalla C.P. - con presenza di elaborati tali da giustificare l'intera

maggiorazione prevista dall'art. 21 della Legge 143/1949.

Dagli elaborati allegati, la C.P. Attuale e l'ing. Brodolini, in particolare anche quale RPCT, ritengono che il comportamento dell'ing. Botticelli possa essere non conforme al Codice Deontologico proposto dal CNI e recepito integralmente sia dall'Ordine di Macerata che di quello di Ascoli Piceno, per possibile violazione di molteplici articoli (sopra richiamati) ed in particolare dell'art. 4, per cui l'ing. Brodolini anticipa che avanzerà, a titolo personale, la segnalazione al Consiglio di Disciplina competente (Ascoli Piceno).

Infatti nei comportamenti del C.T.U. ing. Gianfranco Botticelli non possono non notarsi anomalie evidenti, ad esempio sembrerebbe che sia possibile opinare una parcella indifferentemente applicando una legge o un'altra, con una classe e categoria non rispondente al progetto, con notevoli scostamenti, in termini numerici, dei compensi spettanti.

Per chiarezza si riporta dall'elaborato conclusivo del C.T.U. (pag. 9) "Anche se agli atti è presente una vidimazione della parcella da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata, il cui operato e correttezza non è minimamente messo in discussione, si fa rilevare che lo stesso documento è stato redatto e fornito dall'ing. Evangelisti e solo controllato, nella forma e coerenza col quadro normativo, dall'Ordine degli Ingegneri.

Si rileva infatti che alcuni aspetti legati alla stesura della parcella sono di natura soggettiva e incidono significativamente nella determinazione dell'importo della parcella, ma comunque **non sono oggetto di valutazione da parte dell'Ordine professionale (che non ha competenza per farlo).**"

E' evidente che vi sono delle affermazioni talora fuorvianti e talora errate, in quanto se è vero che l'ing. Guido Evangelisti è colui che ha redatto la parcella, e se è altrettanto vero che l'Ordine ha controllato forma e coerenza della stessa col quadro normativo, e se è anche possibile che alcuni aspetti abbiano natura soggettiva (ad esempio alcune maggiorazioni potrebbero essere richieste da un tecnico e non da un altro tecnico che potrebbe volontariamente rinunciarvi) che comunque tali aspetti **non sarebbero oggetto di valutazione da parte dell'Ordine professionale è fuorviante** in quanto in effetti l'Ordine ha controllato attentamente tali aspetti che sono stati valutati sulla base della documentazione fornita dall'ing. Evangelisti.

Che l'Ordine poi non avrebbe competenza per farlo è falso, infatti **l'Ordine professionale è certamente competente in materia**, ed è l'unico autorizzato a verificare e ad apporre il visto di congruità sulla base della documentazione e dei dati oggettivi forniti del richiedente il visto o dalla controparte, valutando la corretta normativa da applicare, la correttezza dei conteggi, la corretta applicazione di eventuali maggiorazioni (l'art. 21 della Legge 143 del 2.3.1949 recita testualmente "Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b). Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno **sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale**. Analogamente possono aumentarsi fino al doppio ..." etc.

Per meglio comprendere lo spirito della norma e quale sia la norma corretta da applicare, caso per caso, occorre fare chiarezza sull'evolversi della normativa, limitando la tempistica all'epoca del visto.

La Legge 143 del 2.3.1949 ha regolato le competenze professionali di ingegneri ed architetti inizialmente sia per opere commissionate da privati che per opere commissionate da Enti Pubblici, specificando chiaramente che trattavasi di **minimi inderogabili** e regolamentando i vari casi possibili (prestazioni superiori al normale, prestazioni parziali, interruzione di incarichi, compensi accessori etc.).

Nel tempo varie normative specificarono che per gli Enti Pubblici la tariffa doveva intendersi come tariffa minima ma anche come tariffa massima iniziando così una diversificazione, che si accentuò quando agli Enti Pubblici venne riconosciuta

una decurtazione del 20% sulle aliquote della Legge 143/1949.

Circa gli Enti Pubblici uscirono poi varie leggi sino ad arrivare alla Legge 109 del 11.2.1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici, cosiddetta Legge Merloni) che non faceva riferimento alle parcelle, ma che trattava ad ampio raggio la materia dei Lavori Pubblici, solo ed esclusivamente dei Lavori Pubblici.

Il Decreto Ministeriale del 4.4.2001 (Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti) Decreto di soli 5 articoli, all'articolo 1 fa specifico riferimento alla Legge 109 del 11.2.1994, creando così una vera e propria diversificazione di tariffe in cui per gli enti pubblici, da quel momento in poi, sono previsti 3 livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo, a fronte di 2 livelli di progettazione, di massima ed esecutivo della L.143/1949) con aliquote diversificate rispetto alla Legge 143/1949, compensi accessori diversificati (contenuti entro il 30% a fronte di un massimo del 60% della legge 143/49), eliminazione di maggiorazioni per incarichi parziali o interruzioni di incarico (che permangono nella citata L. 143/49) etc., pur restando fermi gli altri punti della Legge 143/1949 ove non diversamente specificato.

Ad esempio classi e categorie dell'opera restano quelle della L. 143/49 quali lb) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici ... lc) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, ... edifici ... di commercio ... lg) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

E' quindi fuori luogo (pag. 12 della perizia) utilizzare un foglio di calcolo che usa i parametri del Decreto Ministeriale del 4.4.2001 tra l'altro riferendosi alla categoria lg) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, mentre i vari elaborati ed i rendering si riferiscono non a calcoli di strutture bensì all'architettonico inquadrabile in lc) (vedasi ancora il dettaglio sopra esposto).

Ancora, a pag. 5 della relazione del CTU, che dapprima si affermi che "... il compenso riconosciuto al professionista ... è di natura forfettaria, e solo per ciò che non è espressamente definito nella convenzione si fa riferimento alla definizione dei compensi in base alla L. n° 143 ...", poi a fronte di un'interruzione di incarico evidentemente non prevista in convenzione, si affermi a pag. 7 "... non si procede come vuole il CT di parte Appellata ad applicare la maggiorazione di parcella per revoca anticipata dell'incarico. ..." porta alla conclusione che **il CTU contraddice sé stesso**.

Nella discussione che segue il Consiglio ritiene valide le argomentazioni esposte e si decide che sia direttamente l'Ordine ad effettuare la segnalazione al Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Ascoli Piceno.

Nuove iscrizioni e trasferimenti:

Esaminata la documentazione prodotta, si iscrivono all'Ordine di Macerata con decorrenza dalla data odierna le signore/i signori:

Matricola	Sezione	Cognome	Nome
1919	A	Forconi	Nicola
1920	A	Giorgi	Riccardo
1451	A	Marinelli	Nicola

L'Ing. Marinelli aveva precedentemente richiesto la cancellazione ed ora, avendo richiesto di essere reinscritto, gli viene assegnata la matricola che aveva

in precedenza. Si prende atto del trasferimento dell'Ing. Straccio Gianluca presso l'Ordine di Trento.

La seduta si conclude alle ore 20:00.

Il Presidente

Maurizio Paulini

Il Segretario

Silvano Biancucci